

REGOLAMENTO PER LA MATURAZIONE E LA FRUIZIONE DEL BUONO PASTO

INDICE

- Art. 1 – PRINCIPI GENERALI
- Art. 2 – SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL BUONO PASTO
- Art. 3 – VALORE NOMINALE DEL BUONO PASTO
- Art. 4 – CONDIZIONI PER LA MATURAZIONE DEL BUONO PASTO
- Art. 5 – CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL BUONO PASTO
- Art. 6 – FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO DELLA CARD
- Art. 7 – TERMINE DI PRESCRIZIONE
- Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti dell'Unione e degli Enti ad essa aderenti, così come disciplinato dai contratti collettivi vigenti per il personale non dirigente, per il personale dirigente e per i segretari comunali.
2. L'Unione e gli Enti ad essa aderenti, in relazione al loro assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicurano al proprio personale avente diritto, in base a quanto regolato dal presente regolamento, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato, di norma, sotto forma di buoni pasto elettronici.
3. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile attraverso l'utilizzo di specifiche tessere elettroniche, in pubblici esercizi dislocati sul territorio convenzionati con la Società che si è aggiudicata l'appalto per la relativa fornitura.
4. Il servizio sostitutivo della mensa non può, a favore del dipendente, essere compensato da relativa monetizzazione.

Art. 2 – SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL BUONO PASTO

1. I dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i Segretari Comunali, hanno diritto all'attribuzione del buono pasto.
2. Il servizio sostitutivo di mensa è altresì assicurato:
 - a) ai dipendenti di altri Enti in posizione di comando;
 - b) Ai dipendenti in posizione di distacco, secondo quanto disciplinato dal relativo protocollo d'intesa;
 - d) coloro che svolgono un tirocinio formativo/inserimenti per lavoro estivo guidato;
 - e) ai lavoratori in somministrazione.

Art. 3 – VALORE NOMINALE DEL BUONO PASTO

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato nell'importo massimo di € 7,00. Detto importo, previo esame congiunto con le OO.SS. e conseguente specifico accordo, potrà essere fissato, nel singolo Ente, nella misura di €. 6 con l'impegno di estenderlo a 7,00 euro nel minor tempo possibile.
2. Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo esente previsto dalla normativa vigente; oltre tale limite, la sola differenza forma reddito imponibile ed è assoggettata alle ritenute di legge.
3. I buoni pasto spettanti sono comunicati dall'Ente di appartenenza alla società appaltatrice, per l'approvvigionamento, sulla base dei giorni lavorati dal dipendente, così come rilevati dal sistema automatizzato di gestione delle presenze e quantificati nel rispetto delle condizioni previste dalla presente disciplina.
4. Il buono pasto, fruibile, di norma, mediante apposita card:
 - Non può essere utilizzato da persone diverse dal soggetto titolare del diritto;
 - Deve essere utilizzato presso i gestori convenzionati;
 - Non dà diritto, ad alcun titolo, a resti in denaro.

Art. 4 – CONDIZIONI PER LA MATURAZIONE DEL BUONO PASTO

1. In generale, possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti; è esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto.

2. Per il riconoscimento giornaliero del buono pasto, in sostituzione del servizio di mensa, occorre che il dipendente sia in servizio, con prestazione certificata dal sistema di rilevazione delle presenze dell'Ente o in modalità lavoro da remoto; per la modalità lavoro agile il buono non spetta. Gli operatori tenuti ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti, hanno diritto al pasto gratuito se consumato insieme agli utenti.

3. Si matura buono pasto, in sostituzione del servizio di mensa, quando:

- l'attività lavorativa è prestata con una pausa di durata non inferiore a trenta minuti non computando nella stessa i permessi retribuiti.
- la prestazione lavorativa effettivamente resa è distribuita tra la mattina ed il pomeriggio (o tra pomeriggio e sera, o tra sera e notte) con un minimo di 4 ore di lavoro effettivo prima della pausa e un minimo di 2 ore di lavoro effettivo dopo la pausa.
- è prestato un servizio minimo di 7 ore, valutando anche i periodi coperti con permessi retribuiti orari al 100% (es. permessi per visite mediche, per motivi personali, per assemblea sindacale, permesso RSU, ecc.) esclusi comunque i permessi brevi a recupero di cui all'art. 42 del CCNL 16 novembre 2022 e le ore di permesso di cui all'art. 39 del d.lgs. 151/2001 (permessi per allattamento) salvo successive modifiche.
- la pausa per il pranzo è collocata di norma dalle 12.00 alle 15.30.
- il servizio giornaliero prestato non termina prima delle ore 15.30.
- nel caso di specifiche esigenze richieste dall'ente, con prestazione maggiore/uguale a 7 ore anche se non vengono rispettati uno o più parametri di cui al presente comma 3 fermo restando quanto disposto da disposizioni contrattuali;

4. Al ricorrere delle condizioni di cui al presente articolo, il buono pasto spetta sia nelle giornate in cui l'orario di servizio preveda il rientro pomeridiano obbligatorio, sia nei casi in cui il dipendente prosegua l'attività lavorativa nelle ore pomeridiane in regime di straordinario autorizzato o prestazione lavorativa di ore non effettuate in precedenza per richiesta permessi brevi.

5. Ai sensi dell'art.35, comma 10, del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 "Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, gli enti individuano, in sede di contrattazione collettiva integrativa, quelle particolari figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi, con specifico riferimento alle attività di protezione civile, di vigilanza e di polizia locale, nonché quelle rientranti nell'ambito scolastico ed educativo, bibliotecario e museale, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione collettiva integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro". Per l'Unione Terre di Castelli ed i comuni aderenti ed Asp si individuano le seguenti figure professionali: il personale addetto alla Polizia Locale, il personale che presta servizio nell'ambito della protezione civile, gli operatori e gli educatori impiegati nell'ambito scolastico ed educativo, il personale che presta servizio nelle biblioteche.

6. Le assenze orarie, previste da disposizioni normative e contrattuali – ad eccezione di quelli di cui al comma 3 – non precludono la maturazione al diritto del buono pasto, a condizione che la prestazione lavorativa resa dal dipendente nella giornata risulti secondo le modalità previste al precedente art.4.

Art. 5 – CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL BUONO PASTO

1. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. Pertanto è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano.
2. Fermo restando l'obbligatorietà della timbratura, anche ai fini dell'assegnazione dei buoni pasto, la richiesta al Responsabile di inserimento di timbrature nella giornata è ammessa solo in casi eccezionali, che dovranno essere motivati (es. impossibilità di timbrare per motivi di servizio, per lavoro reso in sede sprovvista di timbratrice, per trasferta, ecc..).
3. Le eventuali anomalie mensili relative alle presenze devono essere inderogabilmente sanate di norma entro il 5 del mese successivo, al fine di consentire la chiusura dell'elaborazione mensile dei cartellini giustificativi e le operazioni di controllo/conteggio delle spettanze mensili e l'inoltro del dato agli uffici competenti per gli adempimenti successivi. La mancata regolarizzazione delle anomalie presenti nei cartellini giustificativi mensili determina per il dipendente la perdita del diritto al buono pasto nelle giornate risultanti anomale, fatte salve le condizioni di assenza prolungata, non imputabile al dipendente (es. malattia, congedo di maternità, infortunio, ecc..) che impediscono allo stesso di regolarizzare la propria posizione, nei termini ordinari previsti dal presente regolamento.

Art. 6 – FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO DELLA CARD

1. In caso di furto o smarrimento della tessera che consente la fruizione del buono pasto elettronico, il titolare deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente, affinché provveda a bloccarne l'utilizzo, ovvero provvedere direttamente previo accredito ed accesso a specifica procedura informatizzata, se consentito dalla società fornitrice.
2. Il rilascio di altra tessera, nei casi di cui al comma 1 o nel caso di deterioramento della stessa imputabile al titolare, è subordinato al rimborso della spesa viva sostenuta dall'Ente di appartenenza.

Art. 7 – TERMINE DI PRESCRIZIONE

1. I buoni pasto elettronici sono spendibili fino alla data di scadenza prevista dalla società fornitrice e, se non utilizzati entro tale termine, sostituiti con scadenza differita, solamente se previsto dalla relativa convenzione stipulata con la società appaltatrice e comunque entro i termini indicati nella stessa.

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto in materia dai CCNL vigenti. Tutte le disposizioni precedenti inerenti la materia oggetto di considerazione sono da ritenersi abrogate.